



Circ.5/2022

Mariano Comense, 9 gennaio 2022

A Studenti e Genitori
Ai Docenti

p.c. Al personale ATA
p.c. Ai Collaboratori del Ds
p.c. Alla DSGA
p.c. Alla Segreteria didattica

Sito

Oggetto: Rientro a scuola in data 10 gennaio 2021 – Normativa di riferimento

Si pubblicano in data odierna il provvedimento congiunto MIUR / Ministero della Salute riguardante le prime indicazioni operative sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la comunicazione del Commissario Straordinario Generale F.P. Figliuolo.

Si richiamano altresì le indicazioni già riportate sul sito nella sezione [Covid](#) in data 07/01/2021, "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CASI DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E/O QUARANTENA".

Qui di seguito si riportano le informazioni basilari, allo scopo di facilitare le famiglie, che sono chiamate a gestire i casi in ambito domestico, in collaborazione con la scuola, seguendo le disposizioni normative che, in relazione all'età degli studenti, richiedono una diversa valutazione a seconda che sia stato effettuato il ciclo vaccinale o meno:

In presenza di [un caso di positività nella classe](#) vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: [in presenza](#), con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- misura sanitaria: [Auto-sorveglianza](#).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di [due casi positivi nella classe](#), le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: [è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni](#);

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.



- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: *"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6



agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133)

Inoltre la citata nota del Commissario straordinario F.P.Figliuolo, così recita:

(...) con riferimento alle attività di screening, si ritiene utile adottare, sentito il Ministero della Salute, le seguenti linee operative a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica:

- la famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio figlio è un alunno "contatto":
- se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o secondo grado, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;

(...)

- gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

Riguardo alle procedure informatiche da attuare – per il rilascio della prescrizione medica/rimborsi – le indicazioni saranno pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria.

Per quanto concerne le misure da mettere in atto per studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si rende necessario che venga data dimostrazione del loro stato vaccinale: pertanto genitori e studenti maggiorenni forniranno tali informazioni SOLO al verificarsi del caso, ossia 2 o più casi positivi. Non si procederà, quindi, all'acquisizione preventiva e massiva di tutte le informazioni vaccinali di tutti gli studenti, per i vincoli imposti dal trattamento dei dati sensibili. Pertanto solo necessario, i certificati saranno inviati ai referenti covid all'indirizzo di posta elettronica documentazione@ismonnet.eu, con oggetto "documento riservato per referente covid", affinché possano essere gestiti opportunamente.

A conclusione della presente, è doveroso rappresentare a studenti e famiglie che il contagio sta interessando anche il personale Docente e ATA: il rientro a scuola non sarà quindi del tutto sereno e regolare, e potranno verificarsi disagi e disservizi.

Avevamo previsto l'evenienza di quarantena e isolamento al rientro delle vacanze natalizie per gli studenti, con la necessità di didattica a distanza/integrata, ma l'assenza di parecchi docenti, non esattamente quantificabile sia alla data del 10 gennaio, che nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità creerà difficoltà nelle sostituzioni.

Inevitabilmente l'erogazione del servizio di istruzione del nostro Istituto potrà risentirne, anche per l'estrema difficoltà a reperire personale supplente. Sarà nostra premura avvertire tempestivamente le famiglie tramite registro elettronico, e fare tutto quanto in nostro potere per ovviare alle difficoltà e garantire la continuità della didattica anche nella eccezionale contingenza pandemica.

Il Dirigente scolastico
Dott. Leonarda Spagnolo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*